

REGIONE SICILIA
COMUNE DI ROSOLINI
PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

TITOLO

PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI SUGLI IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI ROSOLINI



PROGETTO PRELIMINARE

ELABORATO

OGGETTO

R8

SCHEMA DI CONTRATTO

REVISIONI

N.	Descrizione
1	Emissione APRILE 2012
2	
3	

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. Giuseppe Calvo

Visti:

SCHEMA DI CONTRATTO

CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA CENTRALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA CON POTENZA NOMINALE PARI A ** kW_p, IN ROSOLINI**

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la Residenza Municipale, innanzi al Dott. _____, Segretario Comunale e Direttore Generale dell'Ente, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa e nell'interesse esclusivo dell'Ente;

TRA

Il **Comune di Rosolini** (SR) in persona del Sindaco in carica Avv. Antonino Savarino con sede in Rosolini (SR) Via Roma n.1, C.F./P.IVA _____ (di seguito denominato "**Comune**"), all'uopo autorizzato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

e

Società con sede in _____ via _____ partita IVA _____ rappresentata da _____ nato a _____ il _____ nella qualità di _____ (di seguito denominata "**Concessionario**"), all'uopo autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____

PREMESSO

-Che il Comune di Rosolini è proprietario delle aree e degli immobili di seguito descritti, su cui intende installare impianti fotovoltaici , per la produzione di energia:

- **Plesso scolastico "S. Cuore" ;**
- **Plesso scolastico "Giorgio La Pira" ;**
- **Plesso scolastico "S. Alessandra" ;**
- **Plesso scolastico "E. De Cillis" ;**
- **Area Attendamenti e containers;**
- **Area Depuratore;**
- **Area Serbatoio;**
- **Area Palazzetto dello sport "P. Tricomi";**

- Che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.08.2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.08.2010 n.197, nonché il successivo Decreto Interministeriale del 05.05.2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.05.2011 n.109, sono stati deliberati i nuovi criteri e le modalità per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, di cui possono beneficiare enti e società, per il triennio 2011-2013;
 - Che l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti (art. 1, comma 4 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991);
 - Che il Comune ha verificato che i siti, di sua proprietà e/o nelle sue disponibilità, sono idonei ad accogliere impianti fotovoltaici e, per questo motivo, sono messi, con il presente accordo, a disposizione del progetto fotovoltaico;
 - Che il presente accordo soddisfa gli obiettivi del Comune e del Concessionario in quanto risultano coincidenti e non conflittuali ed in particolare, il Concessionario intende produrre energia per finanziare il progetto fotovoltaico, inteso come progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, oneri finanziari e utili d'impresa, sostenendo un certo margine di rischio finanziario valutato accettabile;
 - Che con l'offerta presentata in gara il Concessionario garantisce al Comune:
 - a) la valorizzazione ai fini produttivi di un patrimonio pubblico;
 - b) manleva sui rischi e i danni eventuali ancorché non prevedibili;
 - c) la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili senza impegnare le risorse pubbliche in alcun investimento e pertanto a costo zero per il Comune e senza che lo stesso assuma i rischi tecnici e finanziari collegati all'operazione;
- Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1) RICHIAMO

Le premesse e gli allegati che anche successivamente verranno richiamati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

- a) EPC: accordo in base al quale una ESCO realizza un progetto relativo al conseguimento di risparmi energetici o alla produzione di energie rinnovabili e utilizza l'insieme dei flussi di cassa

generati dal progetto (dai risparmi e/o dall'energia prodotta) per recuperare i costi globalmente sostenuti (rif.jrc.ec.europa.eu);

b) ESCO: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (rif. D.Lgs. n. 115 del 30/05/2008);

c) COSTO ZERO: regola tra le parti di un contratto che prevede che, al momento del passaggio della proprietà degli impianti dal Concessionario alla controparte, questo avvenga a costo nullo per la controparte, ritenendosi assorbito dai flussi di cassa l'intero costo dell'operazione e completamente annullato il relativo rischio finanziario – il Concessionario con l'offerta fatta si è addossato il 100% del rischio finanziario connesso alla realizzazione del progetto fotovoltaico;

d) PROGETTO FOTOVOLTAICO: prevede lo studio, la progettazione, la realizzazione, la conseguente attivazione tecnica e amministrativa, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti fotovoltaici e aree sottese, su siti di proprietà Comunale o nel suo controllo;

e) PPP o 3P: il termine partenariato pubblico-privato (PPP) si riferisce a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione e manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio. Il Libro Verde Europeo sulle PPP (rif. documento COM (2004) 327 definitivo) individua e prevede due fattispecie di partnership possibili tra pubblico e privato:

PPP istituzionali (società miste);

PPP contrattuali (Private Finance Initiative). Il presente accordo si configura quale concessione d'uso nell'ambito di un partenariato pubblico-privato;

f) FTT (Finanziamento Tramite Terzi): accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e accredita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO (rif. D.Lgs. n.115 del 30/05/2008 e Direttiva CE 32/2006). Le PARTI, ai fini del presente accordo convengono che:

- il COMUNE non sarà tenuto ad alcun esborso (costo zero);

- una quota parte delle componenti del FTT, in veste di soggetto terzo finanziatore, nella sostanza e nel merito che ne giustifica l'esistenza, è il meccanismo comunemente definito Conto Energia;

g) CONTO ENERGIA: sistema finanziario gestito dal GSE che si attiva nel momento in cui è dimostrata la validità tecnica di quanto proposto in installazione (rif. D.Lgs. n. 387/2003, D.M. 19/02/2007, DM 06/08/2010, DM 05/05/2011), quota che è dipendente solo dalla performance dell'offerta fatta dal Concessionario;

h) SOGGETTO RESPONSABILE: le parti convengono che il CONCESSIONARIO è il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e s.m.i.;

i) OFFERTA: l'insieme dei documenti di gara che rappresentano l'offerta del concessionario e ne dettagliano doveri, obblighi e impegni nei confronti dell'ente e che garantiscono il corretto funzionamento e la realizzazione del progetto;

j) RICAVI COMPLESSIVI: l'insieme dei flussi di cassa generati dagli impianti installati e che competono al SOGGETTO RESPONSABILE che ne è il titolare;

k) INVESTIMENTI COMPLESSIVI: è il totale dei costi diretti ed indiretti, ivi inclusi i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che quelli amministrativi, sostenuti dal CONCESSIONARIO per la realizzazione del PROGETTO;

l) SCADENZA DEL CONTRATTO: momento in cui passa il titolo di proprietà degli impianti all'ENTE o in cui l'ENTE matura il diritto a vedere smontati gli impianti a costi ed oneri a carico del CONCESSIONARIO;

m) CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE: canone determinato nell'offerta di gara che il CONCESSIONARIO verserà all'ENTE a fronte della disponibilità dei terreni comunali come descritti nel Capitolato prestazionale.

3) OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1) Il presente contratto ha per oggetto la progettazione (definitiva ed esecutiva), e la realizzazione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Gli impianti, di potenza complessiva pari a *** Kwp, saranno progettati, installati, gestiti e manutenzionati dal Concessionario sulle coperture degli edifici richiamati in premessa, secondo le modalità e le caratteristiche meglio indicate ed individuate nel Capitolato Prestazionale e nel progetto preliminare allegati al presente contratto, al fine di contribuire alle politiche energetico-ambientali del Comune.

4) OBBLIGHI DEL COMUNE

4.1) Il Comune si obbliga:

- a consentire e garantire al Concessionario ed al personale da esso individuato, il libero e tempestivo accesso alle aree individuate nel Capitolato prestazionale sulle quali andranno realizzati gli impianti oggetto del presente contratto, sia ai fini di progettazione definitiva ed esecutiva, sia per l'installazione e manutenzione degli impianti, per l'intera durata del contratto (venti anni);
- ad adottare tutti i provvedimenti ed atti necessari alla realizzazione e alla riuscita dell'intervento in conformità al progetto esecutivo approvato ed al piano economico-finanziario presentato dal Concessionario;
- a cedere al Concessionario i contributi derivanti dal conto energia per tutta la durata del contratto.

5) ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

5.1) Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, necessarie per la progettazione, autorizzazione, realizzazione, manutenzione, gestione e successivo smaltimento degli impianti, delle opere e lavori che risulteranno necessari al funzionamento, al collegamento degli impianti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

5.2) Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli altri oneri e le spese previste dal Capitolato Prestazionale, precisando che eventuali altri oneri, adempimenti e/o spese ancorché non descritti e comunque necessari per la progettazione esecutiva, la realizzazione, l'attivazione, il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici restano interamente a carico del Concessionario.

5.3) Il Concessionario si obbliga:

- alla progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'impianto fotovoltaico affidato ed opere connesse;
- all'adempimento di tutte le funzioni in materia di sicurezza, con riguardo alla nomina del coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione tenuto conto che i piani di sicurezza sono parte integrante della progettazione esecutiva;

- alla predisposizione e inoltro della documentazione per l'accesso alle tariffe incentivanti di cui al decreto 05/05/2011 e s.m.i nonché per la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- alla direzione dei lavori;
- alla certificazioni e collaudi degli impianti;
- all'allacciamento ai vari sottoservizi;
- alle opere edili previste nel Capitolato prestazionale e offerte in gara, propedeutiche alla realizzazione degli impianti;
- alla manutenzione, conduzione, gestione e smaltimento al termine del periodo di concessione degli impianti;
- alla rendicontazione dati di funzionamento impianti;
- alla dismissione impianti e ripristino delle aree al termine del contratto.

6) ACCORDO ECONOMICO

6.1) Il costo complessivo dell'opera per la durata ventennale è di €. _____
(in lettere euro _____).

6.2) Il Concessionario corrisponderà al Comune, alla firma della concessione, una quota fissa annuale pari alla somma complessiva di €. _____ (in lettere euro _____) oltre IVA da corrispondersi in rate semestrali a partire dal collaudo e messa in esercizio degli impianti e che sarà soggetto ad incremento in fase di offerta. Il canone mensile si intende comprensivo anche del premio assicurativo e del canone di manutenzione (diritto di chiamata, manodopera richiesta per l'assistenza, riparazione guasti, ispezioni, manutenzioni ordinarie, straordinarie e di controllo atte a garantire lo standard delle prestazioni, eventuali parti di ricambio).

6.3) In caso di mancato o ritardato pagamento della quota fissa mensile, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale come disposto al successivo art.14 del presente contratto.

6.4) Il Concessionario potrà fruire delle tariffe incentivanti erogate dal GSE proporzionali alla produzione di energia elettrica, per tutta la durata del presente contratto (venti anni).

7) DURATA DEL CONTRATTO – ADEMPIMENTI A SCADENZA

7.1) La concessione decorre dalla data del verbale di consegna dei luoghi, e avrà durata di anni 20 (venti) dalla data di entrata in funzione degli impianti ai fini dell'ottenimento dell'incentivo statale; ai fini di contemplare imprevisti legati alle manutenzioni straordinarie su un periodo ventennale, l'Amministrazione consente al Concessionario, in accordo con questi, la possibilità di estendere la concessione oltre ai 20 anni definiti, sulla base della funzionalità dell'impianto.

7.2) Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al decreto in vigore è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità; pertanto non potrà essere causa di risoluzione del contratto l'assenza o la diminuzione della tariffa incentivante nei suddetti periodi di fermo, ed il periodo stesso di concessione fissato in 20 anni, sarà prolungato in modo coerente con il periodo di interruzione.

7.3) Alla data di scadenza del presente contratto il Comune potrà a suo insindacabile giudizio:

- registrare il passaggio della proprietà piena ed assoluta a costo zero dell'impianto, in questo caso il concessionario liquiderà gli oneri di smantellamento dell'impianto;
- chiedere al Concessionario la disinstallazione dell'impianto; in tal caso alla scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla scadenza della concessione alla rimozione e al successivo smaltimento dell'impianto e di tutti i suoi componenti, ripristinando lo stato originario dei luoghi.

7.4) Il Comune, in accordo con il Concessionario, potrà prorogare la durata della concessione, sulla base della funzionalità dell'impianto e comprovata la convenienza economica per entrambe le parti, fermo restando l'onere di smantellamento dell'impianto a carico del concessionario.

8) PROGRAMMA - MODALITA' DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE

8.1) Per tutto quanto concernente le modalità ed i tempi di progettazione ed esecuzione delle opere si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato prestazionale.

9) DIREZIONE DEI LAVORI – CONTROLLI

9.1) Per il controllo della fase di realizzazione degli impianti spetta al Concessionario, a proprio onere e cura, la nomina di un Direttore dei lavori e di un coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione e di esecuzione che dovranno essere Tecnici abilitati.

9.2) Il Concessionario istituirà un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere.

9.3) Il Direttore dei lavori curerà che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto esecutivo approvato ed al rispetto di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi alla realizzazione delle opere.

9.4) Il Comune eserciterà, a mezzo di proprio personale, del Responsabile del Procedimento ovvero a mezzo di personale incaricato, funzioni di controllo e di alta sorveglianza sull'esecuzione dei lavori, sul corretto funzionamento dell'impianto, sulla corretta esecuzione della manutenzione e, in buona sostanza, sul regolare adempimento da parte del Concessionario a tutte le obbligazioni in merito, nascenti dal presente contratto o dalle specifiche normative vigenti, o che dovessero essere emanate.

10) COLLAUDO

10.1) Al termine dei lavori, sarà effettuato il collaudo tecnico-funzionale degli impianti. Tutte le spese connesse all'attività di collaudo saranno a carico del Concessionario, compresi eventuali oneri e spese per fornire l'assistenza necessaria per consentire le operazioni di collaudo.

10.2) Il Comune si riserva la facoltà di richiedere che il collaudo venga affidato a un professionista terzo, nel qual caso l'individuazione del nominativo sarà concordato tra le parti.

11) MODALITA' DI GESTIONE

11.1) Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest'ultimo gestisce gli impianti fotovoltaici secondo le proprie scelte imprenditoriali, fermo restando i divieti di cessione del contratto previsti dalle norme vigenti nonché del rispetto e

degli obblighi ed oneri previsti dal Capitolato prestazionale e dell'offerta rassegnata in sede di gara.

11.2) Il concessionario condurrà l'impianto sotto la completa responsabilità propria e dei propri dipendenti o collaboratori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e/o domanda di terzi.

11.3) Il Concessionario impiegherà, nella prestazione dei servizi gestiti, personale tecnicamente qualificato, garantendo che a tale personale venga applicato in modo regolare il contratto di lavoro di categoria e venga assicurato il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge e dal contratto di lavoro medesimo.

11.4) Il Concessionario risponderà pertanto degli eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative e risponderà inoltre dei danni o dei furti agli impianti ed alle attrezzature assumendo, anche in tale caso, le dovute coperture assicurative.

11.5) Il Concessionario provvederà alla pianificazione e programmazione delle attività di manutenzione al fine di conservare nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di sicurezza e qualità e l'efficienza in modo da garantire la regolarità della gestione e la capacità produttiva degli stessi fino alla scadenza del contratto.

11.6) Il Concessionario, prevederà la rendicontazione e la contabilità dei dati di funzionamento dell'impianto, con le cadenze per il rispetto di tutti gli adempimenti dell'Ufficio Tecnico di Finanza e del GSE e la redazione della Relazione Annuale prevista dal Capitolato prestazionale.

11.7) Le parti altresì convengono che eventuali sanzioni, causate da errate comunicazioni al GSE e/o all'Ufficio Tecnico di Finanza o da errati adempimenti alle normative, sono a carico esclusivo del Concessionario.

12) MANUTENZIONI

12.1) Il diritto di accesso per la manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico si intende rilasciato alla sottoscrizione del presente contratto. Eventuali manutenzioni straordinarie si rendessero necessarie, i permessi e le autorizzazioni dovranno essere richieste all'Ufficio Tecnico dell'ENTE secondo quanto disciplinato dal Capitolato prestazionale nel rispetto delle procedure e della normativa all'epoca in vigore presso il Comune stesso.

12.2) L'obbligo posto a carico del Concessionario ad eseguire le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, relative all'impianto installato ed alle aree sottese si estingue alla scadenza del presente contratto.

13) VARIANTI AI PROGETTI ESECUTIVI

13.1) Qualsiasi variante ai progetti esecutivi già approvati dal Comune deve essere preventivamente autorizzata, in mancanza l'opera sarà ritenuta difforme dal progetto autorizzato.

14) PENALI

14.1) Il Concessionario, in tutte le fasi di progettazione, realizzazione ed esecuzione delle opere, dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni riportate nel presente contratto e nel capitolato prestazionale.

14.2) Per qualsiasi inadempienza contrattuale da parte del concessionario, saranno dovute le seguenti penalità:

a) penalità per ritardi nell'esecuzione: €. ***** giornaliera per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate nel cronoprogramma per le diverse fasi di esecuzione. Protraendosi il ritardo oltre il 30° giorno senza che il Concessionario abbia provveduto, il Comune con lettera raccomandata di diffida, fisserà un termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto;

b) penalità per ritardi nei pagamenti della quota fissa mensile: € ***** giornaliera per ogni giorno di ritardo nel caso in cui non venga erogato la quota fissa mensile del canone come definito all'art.6 del presente contratto.

15) CESSIONE DEL CONTRATTO

15.1) E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto; il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06.

16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1) A fronte di inadempimenti gravi da parte del Concessionario, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a quindici giorni, mediante lettera raccomandata e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto.

16.2) Il Comune si riserva la facoltà, inoltre, di risolvere il contratto per inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratto collettivo nazionale lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

16.3) Potrà essere causa di risoluzione del contratto l'assenza o la diminuzione della tariffa incentivante che compromette l'equilibrio economico e finanziario del progetto; in questo caso sarà facoltà del Concessionario decidere se attivare o meno la risoluzione del contratto, fatta salva l'escussione della polizza fideiussoria, di cui Capitolato prestazionale, da parte del Comune.

16.4) In caso di inadempimento del Concessionario, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dal Comune per porre fine all'inadempimento, lo stesso Comune avrà la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove non restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.

16.5) Come previsto dall'art.10 comma 5 del DM 5 Maggio 2011, il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui suddetto decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità; pertanto non potrà essere causa di risoluzione del contratto l'assenza o la diminuzione della tariffa incentivante nei suddetti periodi di fermo, ed il periodo stesso di concessione fissato in 20 anni, sarà prolungato in modo coerente con il periodo di interruzione.

16.6) In ogni caso, il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con racc. a.r., il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale;
- difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell'offerta e/o nelle specifiche tecniche;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- qualora sia stata depositata contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

16.7) In tutti i casi di risoluzione il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno anche attraverso escussione della polizza fideiussoria di cui al capitolato prestazionale. Il Comune ha inoltre un diritto di prelazione in merito all'eventuale acquisto degli impianti

installati.

17) SUCCESSIONE – CESSIONE – FUSIONE – TRASFORMAZIONE -

17.1) In caso di estinzione della società, il Comune oltre a poter risolvere il contratto secondo quanto indicato al precedente articolo, potrà concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

17.2) La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti del Comune fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente. Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, il Comune può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

18) FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

18.1) In caso di fallimento del Concessionario, il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarata di fallimento, fatte salve però per il Comune le ragioni di indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo d'impegno sulla cauzione definitiva nonché sull'escussione della polizza fideiussoria di cui capitolato prestazionale e con diritto di prelazione sull'acquisto degli impianti installati.

18.2) In caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, il Comune potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

18.3) Viene di seguito indicato il valore residuo dell'impianto al fine di esercitare il diritto di prelazione in caso di fallimento o di risoluzione del contratto: il valore complessivo dell'investimento, come espresso in offerta economica, è soggetto ad un calo annuale pari a 1/20, fino al 20 anno di produzione.

19) FORO COMPETENTE

19.1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario e il Comune sarà competente il Foro di Siracusa escludendo espressamente il ricorso al giudizio arbitrale.

19.2) Il Concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare la sua esecuzione, restando inteso che, qualora il

Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune.

20) NORMATIVA ANTIMAFIA

20.1) In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

20.2) Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente secondo le modalità indicate nella normativa surrichiamata e che il presente contratto può essere risolto in attuazione dell'art.1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane Spa.

20.3) In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

21) GARANZIE E ASSICURAZIONI

21.1) In riferimento a quanto indicato nel Capitolato prestazionale il Concessionario ha stipulato le seguenti garanzie e assicurazioni:

1) CAUZIONE DEFINITIVA in conformità a quanto prescritto dall'art. 113 del DLgs 163/06 e s.m.i., è stata prestata apposita fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune, dell'importo di €..... pari al 10% del valore corrispondente all'ammontare delle opere determinate dal computo metrico estimativo offerto in sede di gara.

La cauzione definitiva emessa da (citare tutti i dati relativi alla polizza) - redatta in conformità agli schemi di polizza tipo previsti dall'allegato del Decreto Ministeriale delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 prevede espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- la rinuncia alla possibilità di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 codice civile;

Scadenza della polizza

2) ASSICURAZIONI in conformità a quanto prescritto dall'art. 129, comma 1 del DLgs 163/06 e s.m.i., sono state stipulate con primarie imprese di assicurazione autorizzate le seguenti polizze:

a) polizza a copertura di tutti i rischi di montaggio (polizza EAR) - riportare i dati della polizza - stipulata nella forma All Risks per l'importo di € con le caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale;

b) copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non "a secondo rischio") per i seguenti massimali:

- Responsabilità Civile verso Terzi: € per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali danneggiati/i;
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO): € per singolo sinistro e a €..... per ciascuna persona.

con le caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale;

A decorrere dalla data di entrata in funzione degli impianti ai fini dell'ottenimento dell'incentivo statale e comunque non oltre il 30/09/2012, il Concessionario è obbligato a stipulare (e mantenere in vigore per tutta la durata della concessione e sue eventuali proroghe o rinnovi) con Assicuratore autorizzato ad esercitare l'attività oggetto delle sotto riportate assicurazioni, le seguenti coperture assicurative ai sensi del D.Lgs.163\06 e s.m.i., e secondo gli schemi di cui al Decreto 12 marzo 2004 n.123:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione al corretto adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla presente Concessione inerenti le attività di gestione e di manutenzione globale e del rispetto di tutti gli obblighi ad esse correlati, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 4.000.000,00 per sinistro e prevedere – il tutto come previsto nel capitolato prestazionale a cui si fa diretto rimando.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro subordinati o parasubordinati, addetti all'attività svolta ed oggetto della concessione

comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”, il tutto come previsto nel capitolato prestazionale a cui si fa diretto rimando.

c) Tutti i rischi delle opere installate (all risks), contro i danni diretti che possono occorrere agli impianti fotovoltaici installati, dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori, e durante le attività di gestione e di manutenzione globale esercitate dal Concessionario. L'assicurazione dovrà essere strutturata nella formula all risks e dovrà garantire gli impianti fotovoltaici sino alla concorrenza della somma di €, che rappresenta il valore di ricostruzione, o “a nuovo” – il tutto come previsto nel capitolato prestazionale a cui si fa diretto rimando.

d) Assicurazione corrispettivi del Comune. Il Concessionario dovrà altresì produrre apposita garanzia fideiussoria a favore del Comune per assicurare la copertura del costo dei terreni, calcolato in € *****, a seguito di eventuali interruzioni e/o mancata erogazione del corrispettivo GSE ovvero della mancata vendita di energia. Il Comune, dietro formale richiesta, può chiedere l'escussione delle somme non incassate e ottenere quanto dovuto entro 30 giorni.

3) GARANZIE: il Concessionario è obbligato a stipulare con i fornitori dei moduli fotovoltaici e degli inverter le **GARANZIE** e i **CONTRATTI DI ASSISTENZA** idonei a garantire e assicurare le prestazioni e i servizi indicati nel capitolato prestazionale e eventualmente in forma gratuita a fine contratto ogni diritto su di essi al Comune.

22) SPESE DEL CONTRATTO E ONERI FISCALI

Le spese e gli eventuali oneri fiscali collegati al presente contratto sono a carico del Concessionario.

23) DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO

23.1) Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si fa espresso riferimento al disciplinare di gara ,al capitolato d'oneri alla legislazione indicata nel bando, a quanto disposto

dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici vigente, al regolamento sui contratti pubblici, al D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii oltre che alle Circolari e Disposizioni dell'AEEG e del GSE.